



Prot. n.

Aosta,

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PERSONALE SCOLASTICO

VISTA la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e, in particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 481 in data 8 maggio 2023, concernente la revisione della Struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale e successive modificazioni e integrazioni;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 683 in data 19 giugno 2023, concernente il conferimento dell’incarico dirigenziale alla sottoscritta;

VISTO il D.P.R. 31.10.1975, n. 861;

VISTA la legge regionale 8.3.1993, n. 12 e successive modificazioni, concernente l’accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione;

VISTA la legge regionale 8.9.1999, n. 25, concernente le disposizioni attuative dell’articolo 8, comma 3, della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52 (*Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di francese agli esami di Stato in Valle d’Aosta*);

VISTA la legge regionale 17.12.2018, n. 11, concernente la disciplina dello svolgimento delle prove di francese all’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione in Valle d’Aosta, precedentemente disciplinata dalla legge regionale 3 novembre 1998, n. 52;

VISTA l’ordinanza del Ministro dell’Istruzione e del Merito 16 maggio 2024, n. 88, pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione il 20 maggio 2024, recante “*Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*”, ed in particolare l’articolo 10 che prevede la costituzione degli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, demandando ad uno specifico decreto del Ministero dell’istruzione la definizione delle modalità per la costituzione degli stessi;

RICHIAMATI i decreti della Dirigente della Struttura personale scolastico prot. n. 9603/SS in data 23 maggio 2024 e prot. n. 11156/SS in data 10 giugno 2024, concernenti le procedure di aggiornamento delle graduatorie regionali e di istituto di cui all’articolo 4, commi

6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, ai sensi dell'Ordinanza Ministeriale 16 maggio 2024, n. 88, per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026;

VISTO il Decreto Ministeriale 19 febbraio 2025, n. 26, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito in data 5 marzo 2025, concernente, tra l'altro, le disposizioni per la costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'Istruzione e del Merito 16 maggio 2024, n. 88;

ATTESO che le disposizioni di cui al suddetto D.M. n. 26/2025 in relazione alla costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie regionali e di istituto trovano integrale applicazione anche in questa Regione, ferma restando la vigente normativa in materia di requisiti di piena conoscenza della lingua francese per l'accesso all'insegnamento nelle istituzioni scolastiche ed educative regionali;

RICHIAMATO il decreto della Dirigente della Struttura personale scolastico prot. n. 7040/SS del 28 aprile 2025 successivamente prorogato con prot. n. 8676 del 16 maggio 2025, concernente le procedure di costituzione degli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle graduatorie regionali per le supplenze al personale docente e alle correlate graduatorie di istituto di seconda fascia, in applicazione dell'articolo 10 dell'O.M. n. 88/2024 e del D.M. n. 26/2025, nonché le modalità e i termini di scioglimento della riserva per il conseguimento del titolo di studio;

RICHIAMATI i propri decreti prot. n. 12732 del 17 luglio 2025 e prot. n. 13436 del 24 luglio 2025, concernente la pubblicazione e la successiva ripubblicazione degli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle graduatorie regionali per le supplenze (GRS) su posto comune, su classe di concorso e su posto di sostegno (Tabelle A/1, A/3, A/5 e A/7) del personale docente di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado, valevoli per l'anno scolastico 2025/2026;

ATTESA la riserva, indicata nei suddetti decreti, di apportare in autotutela eventuali rettifiche agli elenchi aggiuntivi per errori occorsi in sede di valutazione delle domande;

RITENUTO di dover intervenire attribuendo i punteggi erroneamente assegnati spettanti in base alle dichiarazioni rese dagli aspiranti;

APPORTATE le conseguenti correzioni in autotutela;

DECRETA

Art. 1 – Per le motivazioni indicate in premessa, è ripubblicato il sottoelencato elenco aggiuntiva alla prima fascia delle graduatorie regionali per le supplenze (GRS), modificato per effetto di correzioni in autotutela, allegato al presente decreto, in sostituzione di quelli allegati al decreto prot. n. 13436 del 24 luglio 2025:

- Tabella A/3 di I Fascia classi di concorso scuola secondaria di primo e di secondo grado;

Art. 2 – Ai sensi dell'art. 6, comma 4, dell'O.M. n. 88/2024, gli aspiranti sono ammessi nella graduatoria con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei prescritti requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al predetto articolo 6.

Art. 3 – Il presente decreto, completo dei relativi allegati, è pubblicato sul sito informatico istituzionale www.scuole.vda.it nella sezione “Docenti – Graduatorie Regionali Supplenze (GRS) – Elenchi aggiuntivi 2025/2026” e ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Art. 4 – Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni.

La Dirigente
Lisa FURFARO
(documento firmato digitalmente)

Allegati: n. 1 elenco aggiuntivi alla I fascia delle GRS